



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 30/09/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2013, n. 1618

Disposizioni applicative in materia di adempimenti del regime quote latte, di cui alla legge 119/2003.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile della A. P. Funzione di supporto alla gestione delle attività zootecniche, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Animali e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce:

Con i regolamenti (CEE) n. 856/84 e n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, di modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è stato introdotto, a decorrere dal 2 aprile 1984, un regime di prelievo supplementare per il periodo di nove anni sino al 31 marzo 1993, rivolto a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, nonché le conseguenti eccedenze strutturali. Tale regime è stato prorogato diverse volte, in particolare dal regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 3950/92 e per finire dal Reg. (CE) n. 1788 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per undici periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2004, che abroga il Reg. (CE) n. 3950/92 del Consiglio a decorrere dal 1° Aprile 2004.

Con il Reg. (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30/03/2004 sono state disciplinate le relative modalità applicative ed è stato abrogato anche il Reg. (CE) n. 1392/01 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio. Successivamente con il regolamento (CE) N. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è stata armonizzata e uniformata la terminologia nel settore del latte a quella del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Con la legge del 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario.", pubblicata nella G.U. n.286 del 4/12/1992 ed entrata in vigore il 19/12/1992, prima legge in materia, lo Stato italiano ha iniziato a disciplinare il regime delle quote latte, dandone attuazione con il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 "Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1992 n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario".

Al fine di porre rimedio alla serie innumerevole di leggi e regolamenti di modifica, integrazione e abrogazione in materia di quote latte, emanati nel periodo intercorrente tra il 1992 ed 2003, il Governo italiano ha proceduto alla riforma del regime sul prelievo supplementare previsto dalla legge 468/1992. Pertanto, ha emanato il D.L. n. 49/03, convertito con modificazione in L. n. 119/03, con cui si abrogava tutta la normativa pregressa in materia di quote latte, disciplinando ex novo l'intero comparto lattiero. La legge 119/2003 introduceva importanti novità: l'unificazione delle quote A e B; l'introduzione dell'obbligo

per i primi acquirenti di versare mensilmente l'importo del prelievo supplementare per tutte le consegne di latte eccedenti il QRI dei propri conferenti; la restituzione del prelievo mensile versato in eccesso, in seguito alla compensazione annuale; la possibilità di rateizzare i prelievi supplementari imputati dal 1995/96 fino al 2001/02 senza interessi, previa rinuncia del contenzioso in essere.

L'art. 3 comma 1 della L. 119/2003 dispone "la revoca e l'assegnazione della quota latte"; in particolare stabilisce la decadenza della titolarità, della parte di quota non prodotta, nel caso di produzioni inferiori all'85% del quantitativo di riferimento individuale (QRI) di cui è titolare, in conformità a quanto stabilito dal reg. (CE) 1234/2007 del Consiglio, ad eccezione dei produttori per i quali le Regioni abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore. Altresì il D.M. 31 Luglio 2003 disciplina all'art. 4, le modalità di attuazione della decadenza della titolarità della quota.

Con DGR n. 244 del 3 marzo 1993, recante "Proposta urgente al Consiglio Regionale in ordine all'approvazione del regime comunitario delle quote latte" sono state individuate le strutture regionali chiamate a verificare l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge 468/92, nonché le azioni da attuare.

Con DGR n.495/2009 è stata abrogata e riformata la procedura prevista dalla DGR 244/93 e sono stati disciplinati gli adempimenti di competenza regionale.

Con DGR n.1786 del 7 settembre 2012 la Regione Puglia ha dichiarato lo stato di crisi per l'agricoltura pugliese a seguito di eccezionale andamento climatico sfavorevole "Siccità del periodo marzo-agosto 2012", per le province di Bari, Foggia, Bat e Taranto, che ha interessato in particolar modo gli allevamenti bovini da latte, con conseguente riduzione della produzione, anche sino al 45%, dovuta alla ridotta produzione dei foraggi ed allo stress prolungato subito dagli animali a causa delle elevate temperature.

Con DGR n. 2276 del 13/11/2012 la Regione Puglia ha chiesto al MiPAAF l'estensione a tutto il territorio regionale del carattere di eccezionale avversità atmosferica dovuto alla siccità, evidenziando, in particolar modo, che la calamità ha interessato gli allevamenti bovini con significative riduzioni delle produzioni di latte.

Con Decreto del 4/01/2013, pubblicato sulla G.U. n. 10 del 12/1/2013, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sull'intero territorio regionale, per effetto dei danni alle produzioni, riconducibili allo stato di siccità che ha condizionato il comparto agricolo regionale, relativamente al periodo compreso tra l'1/3/2012 ed il 31/8/2012.

Preso atto che al termine della campagna di commercializzazione 2012/2013 gli allevatori che hanno prodotto una quantità di latte inferiore all'85% del proprio QRI hanno manifestato l'esigenza di beneficiare dell'applicazione della deroga di cui all'art. 3 della L. 119/2003, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche, di cui al D.M. 4/1/2013, che costituiscono causa di forza maggiore;

Considerato che le organizzazioni professionali e di categoria, in data 05.09.2013, nel corso di un incontro sulle problematiche della filiera lattiero casearia, hanno evidenziato la necessità di applicare, per cause di forza maggiore, la deroga di cui sopra per evitare agli allevatori che non hanno realizzato i livelli minimi di produzione la decadenza della parte di quota non prodotta, con conseguente danno economico che si ripercuoterebbe nelle successive campagne di commercializzazione;

Tenuto conto che le predette deliberazioni regionali, individuano per il comparto zootecnico un notevole calo delle produzioni, a causa delle avversità atmosferiche, e che per tale circostanza sussistono i presupposti per adottare quanto previsto dall'art. 3 della L. 119/2003, nei confronti degli allevatori che hanno realizzato produzioni inferiori all'85% della quota posseduta;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone:

1. di riconoscere la sussistenza delle cause di forza maggiore, a seguito del carattere di eccezionalità

- degli eventi calamitosi sull'intero territorio regionale, di cui al D.M. 4/1/2013;
2. di procedere, con riferimento alla precitata causa di forza maggiore, all'applicazione della deroga prevista dall'art. 3 della legge 119/2003, nei confronti degli allevatori che hanno prodotto, nella campagna di commercializzazione 2012/2013, un quantitativo inferiore all'85% del proprio QRI purché in produzione al 31/3/2013 e che non abbiano ceduto in affitto, nel corso della predetta campagna, una quantità di quota superiore al 15% del QRI di cui sono titolari;
3. di disporre, nel caso di aziende che nella campagna 2012/2013, hanno prodotto un quantitativo di latte inferiori al 50% del proprio QRI, che gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, preliminarmente, procedono ad accertamento per verificare l'effettiva consistenza zootecnica aziendale e se la ridotta produzione sia imputabile a causa di forza maggiore di cui al D.M. 4/1/2013;
4. di incaricare il dirigente dell'Ufficio Produzioni animali di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici provinciali del Servizio Agricoltura per gli adempimenti di competenza al fine di dare piena attuazione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni finanziarie sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, l'Assessore relatore, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile della A.P., dai Dirigenti dell'Ufficio Produzioni animali, dal Dirigente del Servizio Agricoltura e dal Direttore di Area;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di riconoscere la sussistenza delle cause di forza maggiore, a seguito del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sull'intero territorio regionale, di cui al D.M. 4/1/2013;
- di procedere, con riferimento alla precitata causa di forza maggiore, all'applicazione della deroga prevista dall'art. 3 della legge 119/2003, nei confronti degli allevatori che hanno prodotto, nella campagna di commercializzazione 2012/2013, un quantitativo inferiore all'85% del proprio QRI purché in produzione al 31/3/2013 e che non abbiano ceduto in affitto, nel corso della predetta campagna, una quantità di quota superiore al 15% del QRI di cui sono titolari;
- di disporre, nel caso di aziende che nella campagna 2012/2013, hanno prodotto un quantitativo di latte inferiori al 50% del proprio QRI, che gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, preliminarmente, procedono ad accertamento per verificare l'effettiva consistenza zootecnica aziendale e se la ridotta produzione sia imputabile a causa di forza maggiore di cui al D.M. 4/1/2013;
- di incaricare il dirigente dell'Ufficio Produzioni animali di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici provinciali del Servizio Agricoltura per gli adempimenti di competenza al fine di dare piena

attuazione;

- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP ai sensi dell'articolo 42, comma 7, L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente
